

## VERBALE DI ASSEMBLEA

## REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese

Registrato a PERUGIA

di giugno alle ore diciotto e minuti zero

il 26 giugno 2017

- (16-6-2017 ore 18,00) -

Vol. IT n.14270

In Assisi, frazione Santa Maria degli Angeli, presso

con Euro 200

l'Hotel Frate Sole, in Via San Bernardino da Siena, 8

Avanti a me Dottor Paolo Maria Pettinacci, Notaio in

Assisi ed iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile

di Perugia.

E' presente:

- COSTA GIANFRANCO, nato a Guardea (TR) il 12

dicembre 1946, domiciliato per la carica in Assisi,

frazione Santa Maria degli Angeli, via San Pio X

n.72, il quale interviene al presente atto non in

proprio, ma in nome e per conto dell'associazione:

"Centro Internazionale Per La Pace Fra i Popoli -

ONLUS", con sede in Assisi, frazione Santa Maria

degli Angeli, via San Pio X n.72, codice fiscale

n.94010240540, con durata a tempo indeterminato,

associazione con finalità non di lucro - iscritta al

n.74 del Registro Regionale delle Organizzazioni di

Volontariato, dotata di personalità giuridica di

diritto privato di cui agli artt.23 e segg. C.C. in

virtù di Decreto del Presidente della Giunta

Regionale dell'Umbria in data 27 maggio 1998 part.I,

II (serie generale) n.35 pag.1155 e segg. nella sua

qualità di presidente del Consiglio Direttivo e

legale rappresentante della medesima, con tutti i

poteri come spettantigli in virtù dello Statuto.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui

identità personale io Notaio sono certo, con il

presente atto mi richiede di ricevere in forma

pubblica il verbale dell'assemblea in seconda

convocazione (essendo la prima convocata per lo

stesso giorno nello stesso luogo alle ore 7,00

andata deserta) degli associati della predetta

associazione, riuniti in questo luogo, giorno ed ora

per discutere e deliberare sugli argomenti di cui in

appresso.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio ricevo il

presente verbale, con il quale dò atto di quanto

segue:

- a norma dell'art.18 dello Statuto assume la

presidenza dell'assemblea il signor Costa

Gianfranco, il quale constata quanto segue:

- che la presente assemblea è stata regolarmente

convocata ai sensi dell'art.17 dello statuto e con

le modalità nello stesso previste;

- che sono presenti i seguenti associati e precisamente:

-esso stesso, Giannelli Luciano, Pustizzi Francesca, Cenci Leonardo, Sampaoli Pietro, Lollini Stefano, Centomini Giovanna, Pigliautile Enrico, Caporali Enzo, Luigetti Flavio, Zaia Laura, Alunni Arnaldo, Fiandra Fosco, Lombardi Bruno, Caponetto Maria, Sciamannini Luigi per delega a Pustizzi Francesca, Carrara Tarara Paolo per delega a Giannelli Luciano, Marchetti Carla per delega a Costa Gianfranco, Duchini Alfredina per delega a Luigetti Flavio, Famiani Sandro per delega a Costa Gianfranco, Castellani Angelo per delega a Pustizzi Francesca; tutte le suddette deleghe restano depositate agli atti dell'associazione e ciò ai sensi del n.2 dell'art.16 del vigente statuto;

tutti regolarmente iscritti all'associazione e non morosi;

- che è presente il Consiglio Direttivo nelle persone dei signori:

- esso stesso, Presidente; Giannelli Luciano (Vice Presidente), Cenci Leonardo, Sampaoli Pietro, Lollini Stefano, Centomini Giovanna, Pustizzi Francesca;

- che è presente il Collegio dei Probiviri nelle

persone della signora:

Caponetto Maria, quale suo Presidente;

- che è presente il Collegio dei Revisori dei Conti

nelle persone dei signori:

-Pigliautile Enrico e Caporali Enzo;

dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita

in seconda convocazione ai sensi dell'art.19, 1°

comma, dello statuto ed atta a deliberare su tutti

gli oggetti indicati nell'ordine del giorno,

contenuti nell'avviso di convocazione e del seguente

tenore:

#### ORDINE DEL GIORNO

parte straordinaria:

1) modifiche statutarie

parte ordinaria:

omissis.

Il Presidente, prendendo la parola, passa a trattare

l'argomento posto all'ordine del giorno della parte

straordinaria ed illustra all'assemblea le modifiche

e le integrazioni da apportare allo statuto per

renderlo, tra l'altro, più rispondente all'attuale

normativa e pertanto lo stesso illustra che sarebbe

opportuno:

- all'art.4 aggiungere il seguente comma:"3 - Resta

fermo:

a) Il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate nell'articolo 10 del D.Lgs 4/12/1997 n.460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

b) Il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura;

c) L'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse";

- all'art.9 prevedere che la qualifica di socio non sia trasmissibile, aggiungendo un quarto comma;

- all'art.11 eliminare al terzo comma la parola "ordinari";

- all'art.14, primo comma, aggiungere alla lettera b) dopo le parole "Vice Presidente" il seguente inciso: "quest'ultimo se nominato"; aggiungere alla lettera c) dopo la parola "Onorario" il seguente inciso: "se nominato"; aggiungere alla lettera f) dopo la parola "Conti" le

seguenti parole: "o il Revisore dei Conti Unico";

- aggiungere all'art.15 un ultimo inciso del seguente tenore: "con eccezione del rappresentante dell'associazione nelle attività di Cooperazione allo Sviluppo quale Organizzazione Non Governativa, individuato dal Consiglio Direttivo al suo interno";

- all'art.18, primo comma, aggiungere dopo le parole "Vice Presidente" il seguente inciso: "se nominato";

- all'art.22, primo comma, aggiungere alla lettera a) dopo la parola "Presidente" il seguente inciso: "e, se ritenuto opportuno e necessario";

aggiungere la lettera b) del seguente tenore: "nominare fra gli associati, qualora sia ritenuto opportuno, il Presidente Onorario";

aggiungere alla lettera d) dopo la parola "ideale" le seguenti parole "delle varie attività";

- all'art.25 aggiungere al secondo comma dopo le parole "Vice Presidente" le seguenti parole: "ove nominato";

aggiungere al quarto comma dopo la parola "segretario" il seguente inciso: "redigente il verbale verranno svolte";

- all'art.28 aggiungere alla lettera 2 dopo le parole "Vice Presidente", le seguenti parole "se nominato";

- all'art.33 modificare i primi due commi con i seguenti:

"1- La revisione contabile dell'Associazione è effettuata da un Collegio dei revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi uno dei quali con funzioni di Presidente e due supplenti, o, a discrezione dell'Assemblea dei Soci, da un Revisore dei Conti unico nominato dall'Assemblea dei Soci stessa; la carica ha durata triennale ed i membri sono rieleggibili.

2- I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee";

- all'art.34 aggiungere dopo le parole "Collegio dei Revisori" le parole "o al Revisore dei Conti Unico".

Il Presidente passa quindi a leggere il nuovo statuto dell'associazione contenente le modifiche proposte.

L'assemblea, dopo animata discussione, ritenendosi sufficientemente informata, all'unanimità degli associati presenti ed ai sensi dell'art.19 dello statuto, delibera:

1) di approvare tutte le modifiche e le integrazioni dello statuto secondo le modalità prospettate dal Presidente;

2) di adottare ed approvare pertanto il nuovo

statuto che, composto di n. 37 (trentasette) articoli, nel nuovo testo firmato dal comparente insieme a me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale;

3) di dare mandato al Presidente dell'assemblea per l'adempimento di tutte le formalità e pratiche necessarie per la legale validità della presente deliberazione, con facoltà di apportare al presente verbale tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che fossero richieste dalle competenti autorità.

Omessa la lettura dell'allegato per espressa dispensa datami dal comparente.

Non essendovi altro da trattare la seduta è tolta essendo le ore diciotto e minuti trenta (ore 18,30)

Le spese del presente atto e conseguenti restano a carico dell'associazione.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 27 Bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642, come modificato dal D.Lgs. 460/1997 art.17.

Il comparente dichiara di aver ricevuto da me Notaio l'informativa di cui al D.Lgs. n.196/2003 e di aver autorizzato il trattamento dei dati personali, anche per le finalità previste dalla normativa in materia

di antiriciclaggio.-

Richiesto di quanto sopra io Notaio ricevo il  
presente atto da me letto al comparente, il quale  
dietro mia interpellanza dichiara di approvarlo.

Atto in parte dattiloscritto ai sensi di legge da  
persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio  
pugno in tre fogli sopra nove pagine per l'intero e  
parte della decima.

Il presente verbale viene chiuso e sottoscritto  
essendo le ore diciotto e minuti trenta (ore 18,30)

FIRMATO:

GIANFRANCO COSTA

PETTINACCI PAOLO MARIA NOTAIO

**Allegato "A" al N.265439/60530 di repertorio**

**STATUTO**

**dell'Associazione**

**CENTRO INTERNAZIONALE PER LA PACE FRA I POPOLI ONLUS**

**con sede in Assisi**

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE- SEDE-DURATA-FINALITA' -PATRIMONIO**

**ART. 1**

1-Il CENTRO INTERNAZIONALE PER LA PACE FRA I POPOLI  
- ONLUS è una associazione di volontariato senza  
scopo di lucro, persegue esclusivamente fini di  
solidarietà ed è disciplinata dal presente Statuto.

**ART. 2**

1-La sede dell'Associazione è in Assisi (PG),  
frazione Santa Maria degli Angeli, via S.Pio x n.72  
e potrà essere variata secondo le esigenze.

**ART. 3**

1-La durata dell'Associazione è a tempo  
indeterminato.

**ART. 4**

1-Scopo dell'Associazione è la ricerca e il  
perseguimento della Pace in ogni sua espressione, in  
consonanza con i valori vissuti da San Francesco  
d'Assisi al di sopra di ogni interesse di parte. A  
questo fine l'associazione nell'intento di divulgare

fattivamente i sentimenti di umana solidarietà propri del francescanesimo e della popolazione Umbra, partecipa, promuove e organizza incontri, dibattiti, convegni, esposizioni ed ogni altra forma di manifestazione anche con pubblicazioni e diffusioni a mezzo stampa e radio televisione. L'associazione inoltre si impegna nella promozione e realizzazione di progetti con i Paesi in Via di Sviluppo (PVS) nell'ambito della cooperazione internazionale e del volontariato.

2-Per il compimento di queste finalità l'Associazione può compiere qualsiasi atto che l'organo amministrativo ritenga utile ed opportuno.

3 - Resta fermo:

a)Il divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate nell'articolo 10 del D.Lgs 4/12/1997 n.460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

b)Il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura;

c) L'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### ART. 5

1-Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) dai contributi in denaro versati:

- dagli associati per la loro ammissione o per quota annua in ottemperanza all'impegno assunto con l'iscrizione all'Associazione;

- dai soci o da estranei all'associazione spontaneamente una tantum o periodicamente;

b) dalle sovvenzioni elargite da enti pubblici o privati;

c) dai beni di qualsiasi genere da chiunque ceduti gratuitamente all'associazione o da questa acquistati con le disponibilità patrimoniali;

d) dai beni immobili trasferiti all'associazione, per donazioni, eredità o legati;

e) da eventuali eccedenze attive derivanti da manifestazioni e similari.

#### TITOLO II

SOCI FONDATORI, ONORARI, LORO AMMISSIONE,

RECESSO, ESCLUSIONE, DOMICILIO

#### ART. 6

1-Possono far parte dell'Associazione persone fisiche sia cittadini italiani che stranieri o apolidi, i quali ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo e sia da questo accettata.

2-I minori d'età sono rappresentati nell'associazione da uno qualsiasi dei genitori.

#### ART. 7

1-Sono soci fondatori, che hanno diritto al voto perché in regola con il pagamento della quota annua, coloro ai quali, avendo partecipato direttamente o indirettamente alla costituzione dell'associazione, il Consiglio Direttivo attribuisca questa qualifica, sulla base di documenti e scritti custoditi nell'archivio dell'associazione.

#### ART. 8

1-I soci onorari, che hanno diritto al voto purché in regola con il pagamento della quota annua, ai quali il Consiglio Direttivo può attribuire questa qualifica, sono persone fisiche, giuridiche ed enti che per la loro opera si siano particolarmente distinti in campo nazionale ed internazionale in favore della pace oppure che abbiano particolarmente contribuito all'incremento del patrimonio dell'associazione.

#### ART. 9

1-Sono soci ordinari, che hanno diritto al voto, le persone fisiche le quali, intendendo collaborare al conseguimento degli scopi dell'associazione, aderiscano ad essa per propria richiesta accettata dal Consiglio Direttivo.

2-Il richiedente, per essere ammesso, deve versare all'associazione la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. L'accettazione del versamento quote annue è anche accettazione della domanda; per contro, il rifiuto o restituzione del versamento è non accettazione della domanda di ammissione. Contro il rifiuto di questa non è ammesso alcun reclamo.

3-Non vi è alcuna limitazione nei diritti di ogni categoria di socio.

4- La qualifica di socio non è trasmissibile.

#### ART.10

1-I soci fondatori ed ordinari sono tenuti al rispetto dello Statuto dell'Associazione e di ogni suo regolamento interno che, vigenti al momento dell'ammissione, si intendono accettati con l'iscrizione all'associazione; con l'iscrizione l'associato è impegnato al versamento delle quote annuali che, per ciascun anno successivo, sarà determinato dal Consiglio Direttivo.

ART. 11

1-La qualifica di socio ordinario ha la durata per l'anno solare in corso al momento dell'iscrizione.

2-La qualifica di socio si perde per recesso ed esclusione e per morte.

3-I soci non assumono alcuna responsabilità oltre al pagamento dell'importo delle rispettive quote.

ART.12

1-L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ma con l'astensione del voto degli interessati può deliberare l'esclusione dell'associato:

a) se compia atti ed assuma atteggiamenti che siano contrari al pregiudizio morale e materiale per l'associazione;

b) se tenga atteggiamenti o compia azioni in contrasto con gli interessi dell'Associazione;

c) se non osservi le disposizioni del presente statuto o le deliberazioni validamente adottate dagli organi dell'Associazione o i regolamenti dell'associazione;

d) se, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'associazione.

ART.13

1 - Tutti i soci hanno diritto al voto e possono

essere eletti negli organi dell'associazione.

### TITOLO III

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

##### ART. 14

1- Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Presidente ed il Vice Presidente, quest'ultimo se nominato;
- c) il Presidente Onorario, se nominato;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti Unico.

##### ART. 15

1 - Tutti gli incarichi conferiti nell'Associazione sono gratuiti per cui danno diritto al solo rimborso delle spese sostenute per il loro espletamento e sono altresì gratuite tutte le prestazioni degli aderenti all'associazione, con eccezione del rappresentante dell'associazione nelle attività di Cooperazione allo Sviluppo quale Organizzazione Non Governativa, individuato dal Consiglio Direttivo al suo interno.

#### ASSEMBLEA DEI SOCI

##### ART. 16

1-Possono partecipare all'Assemblea degli associati tutti gli iscritti, purché non morosi, nonché i membri degli organi associativi.

2-Ciascun associato ha il diritto al voto ed ha facoltà di farsi rappresentare in assemblea, ma per delega scritta da conservarsi agli atti dell'associazione per un anno, da altro associato. Ciascun associato non può ricevere più di due deleghe.

3-L'assemblea degli associati si aduna ogni qualvolta venga convocata dal Consiglio Direttivo, per deliberare sugli argomenti che la legge o lo Statuto riserva alla sua competenza. Tuttavia deve adunarsi almeno una volta all'anno, di norma entro il mese di giugno, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

4-L'assemblea deve essere convocata anche ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati con diritto di voto.

#### ART.17

1-L'avviso, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che possono avvenire nello stesso giorno o in giorni diversi, nonché il luogo della riunione, che può anche essere diverso da

quello della sede sociale, deve essere inviato ad ogni avente diritto a partecipare all'Assemblea per lettera spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. Anche in difetto di avviso, l'Assemblea è validamente costituita allorché siano presenti o rappresentati tutti gli associati, tutti i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

#### ART.18

1- L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o impedimento, ma in via tra loro alternativa e successiva, dal vice Presidente, se nominato, oppure da un Consigliere o da un associato questi ultimi scelti dall'Assemblea tra quelli presenti.

2- Il Presidente constata la partecipazione all'Assemblea, la validità della sua costituzione, dirige la discussione sugli argomenti da trattare, stabilisce le modalità delle votazioni.

3-Il Presidente è assistito dal Segretario nominato dall'Assemblea e può farsi assistere anche da due o più scrutatori da lui scelti tra i presenti.

4- Delle deliberazioni dell'Assemblea va redatto verbale a cura del segretario che lo trascrive, su apposito libro. Il verbale dovrà essere sottoscritto

dal Presidente e dal Segretario.

ART.19

1 - L'Assemblea è validamente costituita, anche nel caso si debbano trattare modificazioni statutarie, allorché siano presenti o rappresentati: in prima convocazione, almeno la metà degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il loro numero; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Tuttavia, qualora la deliberazione abbia per oggetto lo scioglimento dell'associazione o la devoluzione del suo patrimonio, essa dovrà conseguire sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, o che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

2 - Qualora la deliberazione dell'Assemblea consegua parità di voti favorevoli e contrari, la proposta si intende respinta.

3 - Le modifiche statutarie avranno effetto soltanto se approvate dall'autorità competente su richiesta presentata dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla relativa deliberazione assembleare.

ART.20

1 - Spetta all'Assemblea deliberare:

a) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, dei membri del Collegio dei Probiviri e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

b) le modifiche statutarie;

c) l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;

d) eventuali azioni di responsabilità verso gli amministratori e l'esclusione degli associati;

e) lo scioglimento dell'associazione;

f) qualsiasi argomento che il Consiglio Direttivo per propria determinazione volesse sottoporre al suo esame.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

##### ART. 21

1 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri: minimo cinque, massimo undici, scelti tra gli associati. L'Assemblea che li nomina ne stabilisce il numero.

##### ART. 22

1 - Spetta al Consiglio Direttivo:

a) nominare nel proprio seno: il Presidente e, se ritenuto opportuno e necessario, il Vice Presidente;

b) nominare fra gli associati, qualora sia ritenuto opportuno, il Presidente Onorario;

- c) curare il conseguimento dei fini statutari e dare esecuzione alle deliberazioni assembleari;
- d) curare il raccordo ideale delle varie attività;
- e) deliberare sulla convocazione dell'Assemblea e sugli argomenti da porre all'ordine del giorno;
- f) deliberare sui progetti di rendiconto da sottoporre all'assemblea e compilare i bilanci;
- g) determinare, anche tenendo conto di volta in volta del deprezzamento della moneta, l'ammontare della quota annuale dovuta dagli associati;
- h) accettare sovvenzioni, elargizioni, donazioni, legati, eredità;
- i) accettare o respingere richieste di ammissione nell'associazione, attribuire le particolari qualifiche di socio fondatore ed onorario;
- l) tenere i libri e registri dell'associazione servendosi tuttavia anche dell'opera di professionisti;
- m) compilare un regolamento interno per l'attuazione del presente statuto;
- n) deliberare su quant'altro, pur se qui non elencato, che non sia espressamente e tassativamente riservato, in forza di legge o del presente Statuto, agli altri organi dell'Associazione.

ART. 23

1- Il Consiglio Direttivo può stabilire rapporti di collaborazione, a condizioni di reciprocità, con associazioni, circoli, comitati, sodalizi o similari sia italiani che esteri, i quali a suo giudizio possano giovare agli scopi dell'Associazione.

#### ART. 24

1- Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti.

2- L'avviso scritto di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, la data, l'ora e il luogo della riunione che può essere diverso dalla sede sociale, deve essere fatto pervenire per posta o a mano agli aventi diritto a parteciparvi almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza l'avviso potrà farsi anche per telefono o telegrafo almeno 24 (ventiquattro) ore prima di quella fissata per la riunione.

#### ART. 25

1- Il Consiglio è validamente riunito allorché sia presente la maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dai presenti. Qualora risulti parità di voti, prevarrà quello di colui che presiede.

2- Presiede la riunione il Presidente o in caso di sua assenza o impedimento ma in via tra loro alternativa o successiva il Vice Presidente, ove nominato il Consigliere più anziano d'età o uno dei membri scelto dai presenti.

3- Il Presidente della riunione del Consiglio ha gli stessi poteri del Presidente dell'Assemblea degli Associati.

4- Le funzioni di segretario redigente il verbale verranno svolte da colui che associato o non, sarà scelto da chi presiede la riunione.

#### ART. 26

1- Delle deliberazioni del Consiglio, a cura del segretario della riunione, va redatto verbale trascritto su apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

2- I revisori dei Conti eventualmente intervenuti non hanno diritto di voto.

#### ART. 27

1- I consiglieri, che senza giustificati motivi non partecipano a tre riunioni consecutive del Consiglio, decadono automaticamente dall'incarico e vengono sostituiti per cooptazione da altri associati nominati dallo stesso Consiglio. I membri così nominati restano in carica fino alla successiva

assemblea nella quale l'assemblea stessa provvederà alla loro conferma o sostituzione.

2- Se viene meno la maggioranza dei consiglieri eletti dall'assemblea, il Presidente, non oltre trenta giorni dal suo verificarsi, deve convocare un'altra Assemblea perché provveda alla loro sostituzione.

#### PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

##### ART. 28

1- Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

2- Le stesse funzioni e competenze attribuite dal presente statuto o dalla legge al Presidente spettano, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente se nominato. L'apposizione della firma di quest'ultimo su atti e documenti è di per sé prova nei confronti di terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

3- Il Consiglio può attribuire speciali incarichi a uno o più dei suoi membri o ad altri associati per compiere atti nell'interesse dell'associazione.

4- Una delega non esclude l'altra. Ogni delega comporta al delegato la rappresentanza dell'Associazione e la possibilità di costituire gruppi di lavoro.

ART. 29

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e tutti i suoi componenti possono essere rieletti.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 30

1- I probiviri, in numero di cinque, di cui tre effettivi e due supplenti, sono eletti dall'assemblea tra gli associati e non associati; durano in carica tre anni, sono rieleggibili e il loro incarico è incompatibile con qualsiasi altro nell'ambito dell'associazione.

ART. 31

1- Il Collegio dei Probiviri interpreta le norme statutarie e i regolamenti dell'Associazione e ne vigila l'applicazione; risolve, anche quale arbitro amichevole compositore, in via definitiva, irrituale ed inappellabile, qualsiasi controversia fra gli associati e i loro successori, o fra questi e qualsiasi organo dell'associazione; e deve essere sentito il suo parere nel procedimento di esclusione del socio dall'associazione nonché nell'azione di responsabilità verso gli amministratori o altri organi sociali.

ART. 32

1- Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno

un Presidente ed un Segretario e si riunisce su iniziativa del proprio Presidente nel luogo indicato dal medesimo.

2- Per la validità delle adunanze, come pure per l'approvazione delle deliberazioni, è richiesta la maggioranza dei membri in carica.

3- I supplenti, per ordine d'età, sostituiscono gli effettivi in qualsiasi riunione qualora questi siano assenti per qualunque causa. La sostituzione avverrà, sempre in ordine di età, anche in caso di rinuncia, decadenza o decesso degli effettivi; ma la prima assemblea che si adunerà dovrà provvedere all'integrazione del Collegio.

#### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

##### ART. 33

1- La revisione contabile dell'Associazione è effettuata da un Collegio dei revisori dei Conti, composto di tre membri effettivi uno dei quali con funzioni di Presidente e due supplenti, o, a discrezione dell'Assemblea dei Soci, da un Revisore dei Conti unico nominato dall'Assemblea dei Soci stessa; la carica ha durata triennale ed i membri sono rieleggibili.

2- I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee.

3- Possono essere scelti tra gli associati e non associati.

4- I supplenti subentrano in ordine d'età agli effettivi in caso di rinuncia, decadenza o decesso di questi e la prima assemblea che si adunerà provvederà all'integrazione del Collegio.

#### TITOLO IV

##### ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCI - SCIOLIMENTO -

###### RINVIO

###### ART. 34

1- L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno e il Consiglio Direttivo ne predispone il Bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre, al Collegio dei Revisori o al Revisore dei Conti Unico entro il mese di aprile ed all'assemblea entro il successivo mese di giugno; il tutto corredata da una relazione sulla gestione sia del Consiglio stesso sia del Collegio dei Revisori o Revisore dei Conti Unico.

###### ART. 35

1- L'Associazione si estingue quando diviene impossibile il raggiungimento del suo scopo o vengono a mancare tutti gli associati. Si estingue anche per volontà degli associati espressa

dall'Assemblea con la maggioranza indicata al precedente articolo 19.

ART. 36

1- L'Assemblea che constaterà o verificherà la causa di scioglimento dovrà provvedere alla nomina di uno o più Commissari Liquidatori che possono anche essere amministratori uscenti, e di tale nomina dovrà darsi immediatamente notizia al Presidente del Tribunale della circoscrizione dove l'associazione ha la sede.

2- L'Assemblea delibererà inoltre la devoluzione del patrimonio residuo ad altra organizzazione avente le stesse caratteristiche e finalità del Centro Internazionale per la Pace fra i Popoli.

ART. 37

1- Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano le norme del C.C. e le altre disposizioni di legge in materia di associazioni riconosciute, nonché i principi generali che regolano l'attività degli organi Collegiali.

Assisi, frazione Santa Maria degli Angeli, 16-6-2017

FIRMATO:

GIANFRANCO COSTA

PETTINACCI PAOLO MARIA NOTAIO